



STATUTO

"SOCIETA' ITALIANA DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA"

(Modifica: 09.09.2017)

Denominazione, scopi, sede e durata

Articolo 1

E' costituita una Associazione denominata "Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SIdP" il cui Regolamento è parte integrante di questo Statuto. La SIdP finanzia le proprie attività attraverso le quote associative e contributi di enti pubblici e soggetti privati.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la salute della popolazione italiana attraverso il miglioramento degli stili di vita, la prevenzione, la diagnosi, ed il ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali. La terapia implantare, nei pazienti parzialmente o totalmente edentuli, può contribuire al ripristino della funzione e dell'estetica. A tal fine l'Associazione si occupa dello studio, della ricerca scientifica, dell'aggiornamento e della formazione continua in Parodontologia, in Implantologia e nelle discipline medicobiologiche ad esse inerenti anche attraverso l'erogazione di contributi.

Coopera con gli organismi istituzionali competenti nazionali ed internazionali nei campi sopraindicati, anche ai fini dell'elaborazione di Linee Guida, Trial di studio e ricerca scientifica.

L'Associazione non ha finalità commerciali, sindacali né fini di lucro; potrà occasionalmente effettuare operazioni di natura economica se ciò servirà al miglior raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non prevede la promozione di prodotti farmacologici o di ausili terapeutici né direttamente né tramite il meccanismo della approvazione riportata sulla confezione.

Ogni forma di patrocinio ad eventi culturali e scientifici deve rispondere ai requisiti e alle modalità dell'apposito regolamento.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Firenze, alla via del Gelsomino n.c. 20.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

Soci e organi

Articolo 5

Gli aderenti alla SIdP si distinguono in Soci Attivi, Soci Certificati EFP/AAP, Soci Ordinari, Soci Studenti Odontoiatri, Soci Igienisti, Soci Studenti in Igiene Dentale, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci a Vita. Per queste ultime due categorie di Soci non è dovuta alcuna quota di iscrizione e associativa. I titoli, le qualifiche e le modalità per

accedere alle diverse categorie di Soci sono previsti dal regolamento. Oltre ai soci possono aderire alla SIDP i frequentatori.

Articolo 6

Oltre ai diritti previsti infra, relativamente alle Assemblee ed agli Organi, i Soci Attivi, Certificati EFP/AAP, Ordinari, Onorari ed a Vita hanno diritto alla partecipazione gratuita al Congresso annuale alle manifestazioni culturali ed ai Corsi di aggiornamento organizzati dalla Associazione nonché a ricevere il Bollettino, organo ufficiale della Associazione e, a decorrere dall'anno successivo a quello della ammissione a Socio, il Journal of Clinical Periodontology on line.

Le qualifiche di Socio Studente e Socio Igienista danno diritto alla partecipazione alle manifestazioni culturali della SIDP alle condizioni previste per queste categorie.

La qualifica di Frequentatore dà diritto alla partecipazione gratuita al Congresso annuale.

Possono essere organizzati Corsi di aggiornamento e manifestazioni culturali riservati ai soli Soci Attivi e Soci Certificati EFP/AAP.

I Soci Attivi devono versare le quote sociali entro la data del Congresso annuale: in caso di mancato pagamento entro detto termine il Socio è automaticamente sospeso dalla sua qualifica e dall'esercizio dei relativi diritti. Il Socio Attivo inadempiente decade dalla qualifica. Per essere riammesso dovrà presentare una nuova domanda corredandola della documentazione prevista dal Regolamento. Tale nuova domanda seguirà l'iter stabilito dal Regolamento stesso (Art. 2).

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- * L'Assemblea dei Soci Attivi;
- * L'Assemblea dei Soci Ordinari e Certificati EFP/AAP
- * Il Consiglio di Presidenza;
- * Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci Attivi è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, dal Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche informatico, che consenta la verifica dell'effettiva ricezione dei documenti inviati, inviata almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea è convocata inoltre in qualsiasi momento, con le predette modalità, tutte le volte che il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno e, ove ve ne sia necessità a norma di statuto, in particolare ogni due anni per procedere alle elezioni del Consiglio di Presidenza e delle altre cariche elettive previste dal Regolamento.

L'Assemblea deve essere convocata, con le predette modalità,

anche quando ne faccia richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, almeno un terzo dei Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea dei Soci Attivi:

- approva il bilancio consuntivo (entro il mese di giugno di ogni anno);
- ratifica l'ammissione dei nuovi Soci Attivi;
- elegge i componenti del Consiglio di Presidenza;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- elegge i componenti delle Commissioni previste dal Regolamento;
- delibera sulle modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

I Soci Attivi sono tenuti a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Attivi. Qualora un Socio Attivo non risulti presente di persona per tre volte consecutive alle Assemblee dei Soci Attivi senza inviare una valida giustificazione, perderà la qualifica di Socio Attivo.

E' ammessa la presenza all'Assemblea per delega nominativa che deve essere inviata o presentata al segretario dal Socio Attivo delegato all'inizio dei lavori assembleari.

Il mantenimento dei requisiti per la qualifica di Socio Attivo verrà sottoposta alla revisione annuale da parte del Collegio dei Probi Viri.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci Ordinari e Certificati EFP/AAP è organo consultivo e deve essere convocata una volta all'anno in occasione del Congresso annuale, con avviso inserito nel programma congressuale. A tale Assemblea, alla quale devono essere illustrati l'attività annualmente svolta dall'Associazione, i risultati ottenuti e i programmi futuri, hanno diritto di assistere anche i Soci Attivi.

Alla stessa Assemblea possono essere sottoposte tutte le questioni sulle quali il Consiglio di Presidenza ritenga opportuno acquisire il parere, ancorché non vincolante, dei Soci Ordinari e Certificati EFP/AAP.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci che risultino regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

Articolo 11

Ogni Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio, della medesima categoria associativa, al quale dovrà rilasciare delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio.

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci Attivi è valida, in prima convocazione, con l'intervento in proprio o per delega della metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Per le delibere aventi per oggetto modifiche dello Statuto o del Regolamento l'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con l'intervento del 75% degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con l'intervento del 50% degli aventi diritto. Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea sarà valida, con l'intervento in proprio o per delega del 75% degli aventi diritto anche in seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci Ordinari e Certificati EFP/AAP da tenersi in convocazione unica, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

Articolo 13

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo da un membro del Consiglio di Presidenza o da un Socio Attivo designato dagli intervenuti.

Articolo 14

Ogni Socio partecipante all'Assemblea di pertinenza ha diritto a un voto, oltre a quello eventualmente spettantegli per delega.

L'Assemblea dei Soci Attivi delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti mediante votazione palese.

Le elezioni degli organi dell'Associazione si svolgeranno a scrutinio segreto.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto o del Regolamento è richiesto il voto favorevole del 75% dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci Ordinari e Certificati EFP/AAP delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15

Il Consiglio di Presidenza è composto da 5 membri, tutti Soci Attivi, e precisamente:

- Il Presidente
- Il Presidente Eletto
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario

I componenti del Consiglio di Presidenza restano in carica due anni al termine dei quali il Presidente Eletto diviene automaticamente Presidente e l'Assemblea dei Soci Attivi provvede alla elezione degli altri quattro componenti.

Il Presidente ed il Vice presidente non sono rieleggibili nella stessa carica per 4 anni.

Il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili.

Il Tesoriere al termine del Suo mandato, affianca per sei mesi il tesoriere neoeletto con compiti puramente consultivi.

Articolo 16

Il Consiglio di Presidenza ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riserva ad altri organi, indirizza l'attività dell'Associazione al perseguimento dello scopo ed organizza un Congresso annuale.

Il Consiglio, tra l'altro:

- fissa annualmente le quote a carico delle varie categorie di Soci;
- predispone ed approva di norma entro il mese di febbraio, il bilancio preventivo;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Attivi;
- coordina i lavori delle Commissioni previste dal Regolamento.

Articolo 17

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente oppure su richiesta di due dei suoi membri. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.

Articolo 18

Qualora nel corso del biennio di durata in carica del Consiglio di Presidenza si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di Presidente Eletto e/o quella di Segretario e/o quella di Tesoriere entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci Attivi per il completamento del Consiglio.

Qualora si renda vacante la carica di Presidente il Vicepresidente ne assumerà le funzioni fino al termine del biennio.

Qualora si renda vacante la carica di Vicepresidente le relative funzioni, fino al termine del biennio, saranno assunte ad interim dal Segretario.

Qualora si dovessero rendere vacanti, nell'arco del biennio ed anche non contemporaneamente, le cariche di Presidente e Vicepresidente, l'intero Consiglio decade ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci Attivi per l'elezione del nuovo Consiglio che resterà in carica due anni e nel quale il precedente Presidente Eletto assumerà la carica di Presidente.

La carica di Presidente e le altre cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite. Il Consiglio di Presidenza potrà deliberare rimborsi spese.

Articolo 19

Il legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente.

Collegio dei Proviviri - Sanzioni disciplinari

Articolo 20

Il Collegio dei Proviviri è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assem-

blea dei Soci Attivi e resta in carica quattro anni.

La carica di Proboviro è incompatibile con una carica all'interno del Consiglio di Presidenza, ed è riservata ai soci che abbiano precedentemente ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati potranno accedere alla carica dei Probiviri tutti i Soci Attivi.

Il Collegio dei Probi Viri provvede annualmente alla verifica del mantenimento dei requisiti di appartenenza alla Società ed applica le sanzioni previste dal successivo articolo 21.

Articolo 21

Il Socio che si rende colpevole di infrazioni alle norme dello Statuto e del Regolamento, di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di violazione dell'etica professionale, incorre nelle seguenti sanzioni:

- 1) censura,
- 2) sospensione temporanea,
- 3) perdita della qualifica di Socio Attivo.
- 4) esclusione dalla Società

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Collegio dei probi viri può emettere, accompagnati dalle relative motivazioni e per situazioni di documentata gravità, provvedimenti cautelativi.

Articolo 22

Le denunce al Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto al Presidente del Collegio, tramite il Segretario.

Il Collegio può anche procedere di propria iniziativa e deve, in ogni caso, invitare il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ad esporre le proprie ragioni personalmente o per iscritto.

Il Collegio delibera a maggioranza e la decisione motivata per iscritto, è inviata, a cura del Presidente del Collegio, al Presidente dell'Associazione per il successivo inoltro con lettera raccomandata, al Socio interessato.

Bilancio consuntivo e Riserve

Articolo 23

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Attivi entro il mese di giugno di ogni anno.

L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato fino al 20% ad un Fondo di Riserva Indisponibile e per la differenza ad un Fondo di Riserva Disponibile.

La Riserva Indisponibile potrà essere utilizzata, con delibera dell'Assemblea dei Soci Attivi, esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi.

La Riserva Disponibile potrà essere impegnata, in sede di bilancio preventivo, con delibera del Consiglio di Presidenza.

Articolo 24

Qualora l'Associazione fosse destinataria di lasciti, eredità , donazioni e simili da parte di privati od enti, l'accettazione avverrà secondo le norme in materia ed i relativi importi andranno ad incrementare il Fondo Riserva Indisponibile, salvo diversa disposizione del testatore o donante.

Norme finali**Articolo 25**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora l'Associazione venisse sciolta, l'Assemblea dei Soci Attivi determinerà le modalità della liquidazione e la destinazione dei fondi residui.

Articolo 26

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto tra l'Associazione, i suoi Organi ed i Soci saranno deferite al Collegio dei Probiviri che agirà quale arbitratore.

Firmato

GATTI CLAUDIO

ACHILLE PICCINELLI MAGNOCAVALLO

(Sigillo)